



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE ARCIRAGAZZI ISOLACHENONCE'

DEFINIZIONE E FINALITA'

Art.1) L' ASSOCIAZIONE ARCIRAGAZZI ISOLACHENONCE', denominata in seguito "ISOLACHENONCE' " è l'insieme dei bambini/e, ragazzi/e, giovani e adulti aderenti, è un centro di vita associativa, culturale, autonoma, pluralista, apartitica, a carattere democratico e progressista.

Ha autonomia giuridica, amministrativa, patrimoniale e funzionale.

"ISOLACHENONCE' " agisce in forma autonoma e coopera sul piano locale, nazionale e mondiale, con altri circoli, associazioni, gruppi ed istituzioni che condividono le finalità culturali, educative dell'associazione o che concordano sui singoli programmi.

"ISOLACHENONCE' ", condividendo le finalità aderisce all'associazione nazionale ARCIRAGAZZI, utilizzandone la tessera nazionale quale tessera sociale. Potrà esprimere l'adesione ad altre associazioni, se necessario per raggiungere i propri scopi.

Art.2) L'Associazione ha sede legale a Milano, in via Soave 11.

Art.3) L'Associazione non ha fini di lucro, presegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

"ISOLACHENONCE' " è un'ASSOCIAZIONE EDUCATIVA di promozione sociale ai sensi della L. 383/2000, laica, senza fini di lucro che si avvale in modo determinante e prevalente dell'impegno personale e volontario dei propri aderenti per i fini di solidarietà sociale.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge o siano effettuate a favore di altre associazioni con finalità analoga o avente fini di pubblica utilità. L'Associazione assume l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa connesse.

Art.4) ISOLACHENONCE' associa bambini/e,i ragazzi/e, i giovani, gli adulti che intendono:

- Vivere insieme momenti di tempo libero, gioco, attività culturale, lavoro, festa, sport, solidarietà;
- Caratterizzare secondo il principio etico della non violenza il proprio rapporto con la natura e con gli altri;

- Valorizzare le differenze nel rapporto fra gli individui anche di culture ed etnie diverse;
- Condividere comuni percorsi formativi e di iniziativa sociale e culturale, dare attuazione alla Convenzione ONU dei Diritti dell'Uomo, affermare concretamente e dare attuazione ai Diritti dei Ragazzi secondo la Convenzione ONU del 20.11.1998 e il Piano Nazionale Infanzia (L. 185/97)
- Praticare il metodo educativo della cittadinanza attiva di ragazzi e adulti e di pieno esercizio della democrazia;
- Migliorare l'ambiente di vita con azioni concrete individuali e collettive;
- Contribuire allo sviluppo armonico della nostra società;
- Favorire relazioni internazionali di cooperazione e solidarietà;
- Garantire pari opportunità fra uomo e donna e la tutela dei diritti inviolabili della persona.

Art.5) ISOLACHENONCE', attraverso proposte di tempo libero, gioco, di conoscenza, di formazione, di lavoro, opera affinché i ragazzi/e e gli adulti possano:

- Rafforzare la consapevolezza e la partecipazione attiva nel proprio ambiente di vita;
- Sviluppare creatività e autonomia individuale, assunzione coerente di responsabilità nella vita privata e nell'ambito sociale;
- Partecipare in prima persona alla realizzazione concreta del proprio ambiente di gioco, avventura, tempo libero, cultura, formazione, valorizzazione delle relazioni con gli altri;
- Acquisire competenze e capacità operative propedeutiche all'avvio di attività professionali e operative.

Art.6) ISOLACHENONCE' favorisce lo sviluppo comunicativo di crescita e di relazione, lo scambio adulto-ragazzo, promuove attività culturali, educative, sportive, del tempo libero ispirato alle finalità individuate; realizza iniziative e progetti di sperimentazione educativa, educazione alla pace, educazione ambientale formazione professionale. "Isolachenoncè" opera concretamente per la prevenzione del disagio tra i giovani e tra tutti i cittadini; delle tossicodipendenze e della criminalità, promuove sevizie ed esperienze di lavoro a carattere formativo per i giovani. Valorizza lo sviluppo dell'aggregazione e dei linguaggi giovanili.

Art.7) ISOLACHENONCE' adottando tutti i mezzi necessari e tutte le necessarie opzioni per agire nel rispetto della normativa vigente e dello statuto sociale cura: l'organizzazione di convegni, congressi, tavole rotonde, seminari, inchieste, corsi di formazione, di perfezionamento e di preparazione, rivolti in maniera prevalente ai propri associati e a quelli del tessuto associativo ARCI.

La promozione e la gestione di iniziative e attività culturali, musicali ricreative sportive ed assistenziali atte a consentire una più elevata qualità della vita nonché a rappresentare opportunità di svago e di riposo per i soci;

l'organizzazione di un'attività di turismo sociale rivolta esclusivamente, o in maniera prevalente ai propri associati e a quelli del tessuto associativo ARCI, al fine di contribuire al loro arricchimento culturale e alla loro conoscenza della storia, dell'arte e delle loro tradizioni;

la diffusione della propria attività, anche attraverso l'organizzazione di spettacoli, rassegne, saggi munendosi di tutti i mezzi appropriati e nel rispetto della normativa vigente e del presente Statuto, di ogni altra attività culturale tesa a favorire il raggiungimento delle finalità istituzionali, e a diffondere e far conoscere la propria attività;

la creazione di luoghi d'incontro tra gli associati, a scopo formativo, per contribuire allo sviluppo culturale e civile dei soci, per favorire la loro conoscenza reciproca, e prevenire situazioni di disagio, solitudine, emarginazione e intolleranza; ricercando la più ampia collaborazione con i centri civici, i circoli ARCI, le associazioni e le cooperative operanti a Milano.

Art.8) ISOLACHENONCE' si propone come interlocutore attivo all'ente locale, alla circoscrizioni, alla scuola, ai consigli di fabbrica e di istituto per programmare e partecipare alla gestione di iniziative nel settore della formazione, realizzando attività di sport, culturali, educative, di gestione del tempo libero, del turismo, per migliorare la qualità dei servizi allo scopo di soddisfare sempre meglio i bisogni e le esigenze della comunità nel suo insieme con particolare riguardo ai bambini ed ai giovani.

LA FORMA ASSOCIATIVA

Art.9) Il numero dei soci è illimitato . Possono far parte dell'Associazione tutti coloro i quali, persone fisiche o giuridiche, condividendo le finalità del presente Statuto intendono partecipare alle attività organizzate dall'Associazione per il raggiungimento delle stesse escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, e con il diritto di veto esteso a tutti nell'assemblea sovrana dei soci.

Art.10) Per essere ammessi a socio è necessario presentare al Consiglio Direttivo domanda di adesione all'Associazione con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni: Indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza;

Dichiarare di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali. In caso di non ammissione l'interessato potrà presentare ricorso, sul quale si pronuncerà in via definitiva l'assemblea dei soci alla sua prima convocazione ordinaria.

Art.11) I soci hanno diritto a ricevere all'atto dell'ammissione, la tessera sociale di validità di un anno, di usufruire di tutte le strutture, dei servizi, delle attività, delle prestazioni e provvidenze attuate dall'Associazione nonché di intervenire con diritto di voto nelle Assemblee.

Art.12) I soci sono tenuti al pagamento della quota annuale dell'associazione stabilita dal Consiglio Direttivo, all'osservanza dello Statuto e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, al pagamento

di quote straordinarie ad integrazione del fondo sociale. Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione non sono rimborsabili in nessun caso queste sono altresì intrasmissibili

Art.13) La qualifica di socio si perde per: - decesso;

- mancato pagamento della quota sociale; - espulsione o radiazione;

- dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo

Art.14) Il Consiglio Direttivo ha la possibilità di intraprendere azione disciplinare nei confronti del socio, mediante (a seconda dei casi) il richiamo scritto, la sospensione temporanea o l'espulsione o radiazione per i seguenti motivi:

- inosservanza delle disposizioni dello Statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;

- l'attentare in qualche modo al buon andamento del circolo, ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento;

- il commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee;

- l'appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà del

Circolo;

- l'arrecare in qualunque modo danni morali materiali al circolo, ai locali ed alle

attrezzature di sua pertinenza in caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito.

Art.15) Contro ogni provvedimento di sospensione, espulsione o radiazione, è ammesso il ricorso entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva la prima assemblea dei soci.

ORGANI DELL' ASSOCIAZIONE

Art.16) Le cariche sociali si ricompongono a titolo gratuito . Gli organi dell' Associazione sono:

- l' Assemblea dei soci;

- il Consiglio direttivo;

- il Presidente;

- Il/I vicepresidenti.

- il Gruppo di lavoro

- i Sindaci revisori

- il Collegio dei garanti

Art.18) All'Assemblea Sovrana dei soci spettano i seguenti compiti:

- discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
- eleggere i membri del consiglio direttivo e gli altri membri dell'assemblea, il collegio dei sindaci revisori e il collegio dei garanti;
- approvare le linee generali dello programma di attività dell'associazione;
- deliberare sulle proposte di modifica dello statuto associativo;
- deliberare i
- deliberare su ogni argomento ordinario e straordinario sottoposto alla sua approvazione dal consiglio direttivo e dagli organi dell'associazione;
- deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale, essa, composta da tutti i soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione, può essere ordinaria o straordinaria.

La comunicazione della convocazione deve essere effettuata con avviso diretto ai soci mediante comunicazione scritta, anche in forma elettronica, almeno 10 giorni prima della riunione contenente i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo dell'assemblea, nonché la data, l'ora e il luogo dell'eventuale assemblea di seconda convocazione.

Il trasferimento della sede associativa, nell'ambito dello stesso Comune, senza comportare una modifica statutaria;

Art.19) L'assemblea ordinaria deve essere convocata dal Presidente almeno una volta l'anno.

- Approva le linee generali del progetto di attività per l'anno sociale;
- Approva il bilancio consuntivo e preventivo del nuovo anno sociale;
- Delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione per l'anno sociale.

Le delibere assembleari oltre ad essere debitamente trascritte nel libro dei verbali delle Assemblee dei soci, rimangono affisse nei locali dell'associazione durante i 10 giorni che seguono l'Assemblea.

Art.20) L'Assemblea straordinaria presieduta da un presidente nominato dall'Assemblea stessa a maggioranza semplice, il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante è convocata: tutte le volte che il consiglio Direttivo o il suo Presidente lo ritengano necessario; ogni qualvolta ne faccia motivata richiesta almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento dell'Associazione. Le delibere assembleari seguono lo stesso iter dell'art.19.

Art.21) In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno, salvo i casi in cui lo Statuto non preveda espressamente maggioranze diverse.

In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero di soci intervenuti, e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno, salvo casi in cui lo Statuto non preveda espressamente maggioranze diverse; la seconda convocazione può avere luogo mezz'ora dopo la prima convocazione.

Art.22) Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti.

Per l'elezione delle cariche sociali la votazione avviene per scrutinio segreto.

Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, secondo comma, del codice civile.

Art. 23) Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 consiglieri a un massimo di 11 eletti dall'Assemblea Ordinaria dei soci, e resta in carica per 3 anni. I membri del consiglio sono rieleggibili. Nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri il Presidente, il/i Vicepresidente/i, il Gruppo di lavoro.

Art.24) Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario; ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.

Art.25) Il Consiglio Direttivo: - redige i programmi di attività sociale previsti allo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci; - cura l'esecuzione

delle deliberazioni dell'Assemblea; - redige i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; - stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerente all'attività sociale dei soci; - determina l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento, - svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

Art.26) Il Consiglio Direttivo individua commissioni trasversali su temi ed attività fondamentali del programma politico definito dall'Assemblea dei Soci e ne nomina i referenti all'interno dei componenti del Gruppo di lavoro.

Art.27) Il Gruppo di Lavoro è composto dal Presidente, dal/dai Vicepresidente/i e dai 2/3 membri dell'Associazione nominati dal Consiglio Direttivo. E' l'organismo operativo del Consiglio Direttivo, ha il compito di:

- - verificare l'attuazione dei piani di lavoro definiti dal Consiglio Direttivo e di cooperare alla loro attuazione;
- - istruire per il Consiglio Direttivo i provvedimenti necessari per dare attuazione al piano di lavoro e al programma dell'Assemblea;
- - Intervenire sull'andamento e sulla gestione del Bilancio e nominando eventualmente un segretario economo;

Art.28) Al Presidente compete la legale rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale. Al Presidente compete l'espletamento degli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione. Presiede e convoca l'Assemblea ordinaria e il Consiglio Direttivo.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano alla persona all'uopo delegata.

PATRIMONIO SOCIALE E RENDICONTO

Art.29) Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito: - dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;

- dai contributi annuali e straordinari degli associati;
- dai contributi erogazioni e lasciti diversi;
- da tutti gli altri proventi, eventualmente conseguiti dall'Associazione per il proseguimento o il supporto dell'attività istituzionale.

Art.30) Il rendiconto economico-finanziario dell'Associazione, comprende l'esercizio sociale che va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno, deve informare circa la situazione economica e finanziaria dell'Associazione, con separata indicazione eventuale porta in essere accanto all'attività istituzionale.

Ciò anche attraverso una eventuale separata relazione a questo allegata.

Il rendiconto economico-finanziario deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all'Assemblea per la sua approvazione entro il 30 aprile dell'anno successivo e da questa approvato in sede di riunione ordinaria oltre ad essere debitamente trascritto nel libro dei verbali delle Assemblee dei soci rimane affisso nei locali dell'Associazione durante i 10 giorni che seguono l'Assemblea.

GLI ORGANI DI GARANZIA E DI CONTROLLO

Art.31) Il Collegio dei Sindacati Revisori si compone di 1 membri effettivi e 2 supplementi eletti dall'Assemblea.

Il Collegio dei Sindacati Revisori: - controlla l'amministrazione dell'Associazione; - vigila sull'osservanza delle leggi dello Statuto e del Regolamento interno; - accerta la regolare tenuta della contabilità e dei libri contabile e della loro corrispondenza al bilancio.

Art.32) Il Collegio de garanti è organo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna, si compone di tre membri.

E' eletto dall'Assemblea dei Soci che lo assume e lo riconosce come suo organo di garanzia.

Interpreta le norme statutarie e regolamentari di competenza e fornisce pareri agli organismi dirigenti sulla loro corretta applicazione.

Emette, ove richiesto, pareri di legittimità su atti, documenti e deliberazioni degli organismi dirigenti. Secondo le sue competenze.

Dirime, nell'ambito di sua competenza, le controversie insorte tra i soci, tra questi e gli organismi dirigenti e fra organismi dirigenti, erogando ove il caso lo richieda le sanzioni previste nel sistema sanzionatorio nazionale.

Nel caso di controversie tra gli organismi dirigenti l'ambito di giurisdizione del Collegio dei Garanti è relativo a quelle che insorgono nei livelli organizzativi immediatamente sottordinati.

L'iniziativa del Collegio dei Garanti è intrapresa a seguito di richiesta di terzi ovvero per propria autonoma iniziativa. Le decisioni del Collegio dei Garanti sono immediatamente esecutive, salvo nei casi di ricorso in appello al Collegio dei Garanti di livello successivo.

I componenti del Collegio dei Garanti hanno diritto a partecipare alle riunioni degli organismi consigliari su cui hanno giurisdizione.

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art.33) In scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato all'Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno il 50% dei soci.

Art.34) In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.

Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o comunque per associazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità.

Art.35) Il presente Statuto può essere modificato o integrato esclusivamente dall'Assemblea dei Soci ordinaria e straordinaria, con la maggioranza dei suoi delegati che si esprime a favore della modifica o integrazione.

Art.36) Per tutto quanto non previsto non espressamente dal presente statuto si rimanda alla normativa vigente in materia.